

RITENUTO IN FATTO

1.ZINOUBI Abdelssatar ricorre personalmente innanzi a questa Corte, deducendo motivazione carente riferita alla ricorrenza art. 129 cod. proc. pen ed all'applicazione della pena, avverso la sentenza del 4 ottobre 2010, con la quale il Tribunale di Brescia gli ha applicato **la pena concordata fra le parti ex art. 444 e segg. cod. proc. pen.**, siccome ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 14 comma quinto quater del d. lgs. n. 286 del 1998 (violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Varese, notificatogli il 30 marzo 2010, di lasciare il territorio dello Stato, pur già destinatario di provvedimento di espulsione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi degli artt. 129 cod. proc. pen. e 2, secondo comma, cod. pen.

2.In data 28 aprile 2011 é stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel procedimento C—61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell'art. 267 TFUE dalla Corte d'appello di Trento nell'ambito del procedimento a carico di Hassen El Dridi, imputato del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter del d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare".

3.Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui all'art. 14 comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dalla competente autorità, ordine emesso nella specie dopo la scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), analoga a quella di cui al successivo comma 5-quater contestata al ricorrente, deve considerarsi non più applicabile nell'ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all'abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all'art.

673 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il decreto legge 23 giugno 2011 n. 89, convertito con modificazioni, nella legge 2 agosto 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l'attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione dell'art. 14 comma 5-quater del d. lgs. n. 286 del 1998, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l'avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l'emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l'illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all'intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l'esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E' pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Ritiene il Collegio che l'intervenuta abolitio criminis ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata siano da ritenere prevalenti anche sulla evidente inammissibilità del presente ricorso, siccome proposto avverso una sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la cui motivazione, anche in punto di inesistenza dei presupposti per applicare l'art. 129 cod. proc. pen., sebbene succinta, appare adeguata ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per tali tipi di decisioni.

Invero l'impossibilità di rilevare cause di non punibilità in presenza di ricorsi inammissibili è destinata a cedere in ipotesi, come quella in esame, di successioni di leggi e di abolitio criminis ex art. 2 cod. pen.; e la nozione di condanna ricavabile da tale ultima norma, in combinato con l'art. 673 cod. proc. pen., va ricondotta alla nozione di giudicato formale, sì che, fin quando quest'ultimo non si sia formato, spetta al giudice della cognizione prendere atto dell'intervenuta abolitio criminis ed annullare la condanna per fatti ormai divenuti privi di rilievo penale.

6. Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto ascritto all'imputato non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 23 settembre 2011

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Raffaele Caporali

IL PRESIDENTE

T. Chieffo

**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

10 OTT. 2011



IL CANCELLIERE
Stefano Esposito